



Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Avv. Luana Guercini

La violenza, fisica, morale o psicologica, appartiene ad ogni contesto sociale, è spesso opera di insospettabili e non è esclusiva degli uomini verso le donne.

Non si tratta solo di violenza tra coniugi ma anche tra figli e genitori, fratelli, nonni e nipoti ...

La violenza è finalizzata alla sopraffazione del familiare debole attraverso umiliazioni o aggressioni fisiche; si parla di violenza assistita quando agli atti violenti assiste direttamente o indirettamente il minore, con conseguente auto estraniamento e depersonalizzazione nel bambino.

In conclusione si può dire che la violenza in famiglia è un fenomeno variegato sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo. L'istituto dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari è quindi uno strumento duttile capace di adattarsi a situazioni molto diverse.

Prima della L.154/01 che ha introdotto gli articoli 342 bis e ter, in presenza di un abuso la vittima poteva solo chiedere la separazione, richiedendo eventualmente tra provvedimenti presidenziali un ordine di allontanamento del coniuge.

I citati articoli consentono di rimediare anche a situazioni di abuso in maniera autonoma rispetto al procedimento di separazione o divorzio.



I presupposti oggettivi per l'emissione degli ordini di protezione sono:

-una condotta attiva gravemente pregiudizievole dell'integrità fisica o morale o della libertà della vittima:

non è sufficiente una condotta meramente omissiva, né un episodio estemporaneo se non costituisce fonte di pericolo di reiterazione; il pregiudizio deve essere grave e non limitarsi ad esempio ad una semplice incomunicabilità tra i coniugi o alla reciproca intolleranza o a litigi, per quanto aspri ma non aggravati da ulteriori elementi tali da causare un particolare pregiudizio. il bene in pericolo non è solo la salute ma anche la libertà fisica e psichica.

Secondo la dottrina prevalente i provvedimenti hanno natura cautelare, ponendo le condizioni necessarie ad evitare la reiterazione di condotte che possano causare un pregiudizio irreparabile.

I presupposti soggettivi riguardano il legame tra il soggetto attivo e quello passivo della condotta: debbono essere coniugi o conviventi; inoltre la norma è applicabile anche per le condotte tenute da e nei confronti di altri componenti del nucleo familiare, accogliendo una nozione estesa di famiglia comprendente ogni forma di parentela e convivenza.

Per quanto riguarda i coniugi, l'unica problematica appare quella di coordinamento con i provvedimenti in corso di separazione, ben potendo comunque essere emesso non un ordine di allontanamento ma il divieto di frequentazione della casa familiare, secondo il disposto degli artt. 1 e 8 della L.154/01. Non risulta applicabile la disciplina dopo la pronuncia di divorzio, non essendo più in essere il nucleo familiare.

Per i conviventi la condizione di applicabilità della norma è che la convivenza non sia meramente occasionale ma dotata di una certa stabilità; anche in questo caso potrebbe essere rivolto l'ordine al far rientrare nella casa familiare il convivente che se ne era dovuto allontanare a causa degli abusi.

Per gli altri familiari si intendono anche i soggetti che pur non legati da vincoli formali sono però conviventi (es.i figli di primo letto di uno dei coniugi ecc.).



CONTENUTO DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE

Art.342 ter- stabilisce in maniera tipica il contenuto del provvedimento e il giudice può graduarlo secondo il livello di protezione necessario. Sono misure elastiche, cumulabili tra loro secondo necessità e il prudente apprezzamento del giudice.

Contenuto minimo necessario:

- cessazione della condotta;
- allontanamento dalla casa familiare.

Eventuali:

- divieto di avvicinamento ai luoghi;
- intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare ecc.;
- pagamento periodico di un assegno a favore dei soggetti rimasti privi di mezzi adeguati a seguito dell'adozione degli ordini di protezione (condizionato all'allontanamento).

L'inosservanza degli ordini di protezione è sanzionata penalmente: l'art.6 della L.154/01 stabilisce che chiunque elude l'ordine di protezione o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione o scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'art.388 co.1 codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) a querela della persona offesa.

Gli ordini di protezione sono per loro natura provvisori: la durata massima è un anno prorogabile solo per gravi ragioni.

Procedimento-art.736 bis cpc

Ricorso al presidente del tribunale che provvede in contraddittorio o inaudita altera parte. Udienda di comparizione con termine per notifica. La mancata comparizione comporterà la cessazione di efficacia delle misure eventualmente già adottate.



Contro il decreto è ammesso reclamo al tribunale in CC entro 10 gg.

Il provvedimento emesso in esito al reclamo non è impugnabile neanche per cassazione.

Gli ordini di protezione perdono efficacia a fronte dell'emissione di provvedimenti presidenziali in cause di separazione o divorzio.

COORDINAMENTO CON GLI Artt.330 e 333 CC

Sono misure diverse applicabili in fattispecie distinte (doppio binario).

- L'art.342 ter prevede misure che gli artt.330 e 333 non comprendono;
- gli ordini di protezione sono temporanei e gli altri no;
- negli ordini di protezione non si mette in discussione la responsabilità genitoriale ma si dispone l'allontanamento come provvedimento tipico;
- gli ordini di protezione non sono adottabili dopo l'udienza presidenziale nei procedimenti di separazione e divorzio mentre non sussistono tali vincoli all'adozione delle misure ex art.330 e 333 anche in pendenza di tali procedimenti.